



TRIBUNALE DI PISTOIA

Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale composto dai seguenti Magistrati:

dr. N. Calvani
dr. A. Ghelardini
dr.ssa L. Bonelli

Presidente
Giudice
Giudice relatore

4938/L

05512

letti gli atti di causa,

sciogliendo la riserva formulata, osserva:

- con ricorso ex art. 710 c.p.c. [redacted] chiedeva disporsi un accertamento sulla condizione psicologica dei figli minori [redacted] e [redacted] esponendo che i bambini vivevano con gravi disagi psicologici la loro frequentazione col padre – che riteneva essere essenziale al loro sviluppo – poiché quest'ultimo imponeva loro di frequentare anche la sua compagna; che, in vista delle prossime vacanze natalizie durante le quali il padre avrebbe dovuto tenere con sé i minori, temeva un ulteriore aggravamento della situazione;
- si costituiva in giudizio [redacted] eccependo la improponibilità del ricorso per non essere ancora passata in giudicato la sentenza di separazione dei coniugi; rilevava poi di avere depositato di fronte al Giudice Tutelare ricorso ex art. 337 c.p.c. affinché costui consentisse con le proprie indicazioni la corretta applicazione della sentenza, atteso che la moglie insisteva nel suo atteggiamento radicalmente conflittuale; che non sussistevano circostanze nuove e sopravvenute, essendo solamente necessaria una corretta applicazione della sentenza di separazione;
- all'udienza del 24.04.2008 parte ricorrente chiedeva un termine per replicare alla comparsa, anche in attesa del provvedimento del Giudice Tutelare, che avrebbe potuto sbloccare la questione;
- alla successiva udienza il procuratore di parte ricorrente rinunciava al mandato ed era disposto un rinvio per permettere alla parte di munirsi di un nuovo difensore;
- alla ultima udienza del 23.10.2008 parte ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti a spese compensate, ma il procuratore di parte resistente non accettava la rinuncia;

- il ricorso deve essere dichiarato improponibile, non essendo pacificamente passata in giudicato, al momento del suo deposito – 10.12.2007 – la sentenza che dichiarava la separazione dei coniugi, depositata in data 03.07.2007;
- la Suprema Corte ha infatti più volte confermato che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione è requisito essenziale per il deposito di un ricorso ex art. 710 c.p.c.;
- ciò posto, valutate la data di deposito della sentenza e di deposito del ricorso, quest'ultimo deve essere dichiarato improponibile;
- le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo;

P. Q. M.

dichiara improponibile il ricorso proposto da [redacted] nei confronti di [redacted] pone le spese di lite a carico di parte ricorrente, liquidandole in € 994,00 per diritti, € 2.280,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, C.A.P. ed I.V.A. di legge.

Si comunichi.

Pistola, 06.11.2008

Il Giudice
dr.ssa Laura Bonelli

Il Presidente
dr. Niccolò Calvani

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 4-3 NOV. 2008

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Cristina Mazzonelli